SERIE GENERALE

Spediz, abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETT



Anno 158° - Numero 67

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 21 marzo 2017

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

- La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
 - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
 - 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

 - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
 - 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il luned), il mercoled) e il venerd))

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedi, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017.

Ulteriore stanziamento per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 6 marzo 2017.

Certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio degli enti locali, per l'anno Pag.

DECRETO 7 marzo 2017.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 1,30%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio **2028**, prima tranche. (17A02132)

Pag. 12

DECRETO 9 marzo 2017.


Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046, quattordicesima e quindicesima tran-

Pag. 15

DECRETO 9 marzo 2017.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 1,85%, con godimento 15 marzo 2017 e scadenza 15 maggio 2024, prima e seconda tranche. (17A02131)

Pag. 16



DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017.

Ulteriore stanziamento per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 10 MARZO 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ed ha previsto, in particolare, al comma 4, dell'art. 1, per l'attuazione dei primi interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna, uno stanziamento di risorse pari ad euro 50 milioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che ha previsto, in particolare al comma 3, dell'art. 1, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna, un ulteriore stanziamento di risorse pari ad euro 40 milioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che ha previsto, in particolare, al comma 3, dell'art. 1, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna, un ulteriore stanziamento di risorse pari ad euro 40 milioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese che ha previsto, in particolare, al comma 3, dell'art. 1, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna, un ulteriore stanziamento di risorse pari ad euro 30 milioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017, recante la proroga, di centottanta giorni, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 437, nonché del 16 febbraio 2017, n. 438 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

Visto l'art. 5, comma 2 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni,
dove è previsto, tra l'altro, che il Capo del Dipartimento
della protezione civile, nel caso in cui le risorse stanziate per gli interventi necessari per il contrasto della prima
emergenza risultino insufficienti, presenta una motivata
relazione al Consiglio dei Ministri ai fini dell'emanazione, da parte di quest'ultimo, della eventuale conseguente
deliberazione di integrazione delle risorse;

Ritenuto di dover, conseguentemente, integrare i precedenti stanziamenti già deliberati il 25 agosto 2016, il 27 e il 31 ottobre 2016 e il 20 gennaio 2017 dell'ulteriore somma di 70 milioni di euro, allo scopo di incrementare le disponibilità finanziarie per la gestione delle attività di emergenza in atto a seguito degli eventi sismici in argomento;

Considerato che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 02/03/2017, prot. n CG/0015967, con la quale è stata rappresentata l'esigenza, per la prosecuzione degli interventi di prima emergenza, della suddetta integrazione di risorse, tenuto conto anche dell'intervenuta proroga dello stato di emergenza;

Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 2, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la delibera di integrazione risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 è integrato di 70 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della citata legge n. 225 del 1992, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri

17A02138

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

– 2 –

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2017.

Certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio degli enti locali, per l'anno 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno 2016, prevede che gli enti di cui all'art. 1, comma 709, della medesima legge sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio nel sito web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno 2016, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma 719 del medesimo art. 1;

Visto il secondo periodo del comma 720 dell'art. 1 della richiamata legge n. 208 del 2015, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, che dispone che per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017;

Visto l'art. 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 che dispone che i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto-legge, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui all'art. 1, commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015;

Visto l'art. 1, comma 719, della legge n. 208 del 2015, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti locali di cui al comma 709 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, con tempi e modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;